



# COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

## Città Metropolitana di Roma Capitale

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 10/02/2022

**OGGETTO:** Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2022 - 2024

L'anno duemilaventidue, il giorno dieci, del mese di Febbraio alle ore 09:00, presso la SALA DELLE ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA.

All'appello risultano:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	MACIUCCHI CLAUDIA	SI
VICE SINDACO	GALLONI LUCA	SI
ASSESSORE	MANTOVANI ALIDA	--
ASSESSORE	CATENA VIOLA	SI
ASSESSORE	GAZZELLA ELIO	SI

Presenti n° 4 Assenti n° 1

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa ALBERI BIANCAMARIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

*“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

*2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*

*4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione*

*degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

*(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”*

Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

*“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.*

*2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.*

*3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.*

*4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.*

*5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”*

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.

Visti:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:
  1. *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
  1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
  2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*
  3. *Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.*
  4. *Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*
- l'art. 17, comma 1-bis, del d.l. n. 162/2019 (conv. in l. 28 febbraio 2020 n. 8) che stabilisce che “per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche

in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

- l'art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001 nella parte in cui stabilisce che “5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. ...”
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 3, comma 3, ultimo capoverso, e comma 8 della l. 19 giugno 2019 n. 56 secondo cui “(...) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile. 8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”;

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per

l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali.

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 - convertito con modificazioni dalla L.28 giugno 2019 n.58 -dispone:

*“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del*

*predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;

Vista la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: “*Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell’11 settembre 2020, contenente le indicazioni operative sull’applicazione del nuovo sistema delle assunzioni nonché delle modalità di calcolo del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE stanziato nel Bilancio di Previsione;

Vista la determinazione dirigenziale n. 111 09/12/2021 con la quale è stato determinato il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell’anno **2022**, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

Preso atto che tale valore è uguale o inferiore al valore della soglia di virtuosità (A);

Considerato che, ai sensi dell’art. 5, D.M. 17 marzo 2020, per i comuni “virtuosi”, nel periodo 2020-2024:

- è possibile incrementare annualmente, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2 allegata al decreto, in coerenza con i piani

triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;

- è possibile utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1;

Preso atto del parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 15 gennaio 2021 (prot. n. 12454) che a proposito della possibilità per gli enti virtuosi di utilizzare in deroga i resti assunzionali del quinquennio 2015-2019 chiarisce quanto segue:

*“l'utilizzo dei più favorevoli resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni normative ex articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 34/2019, ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa – se più favorevole – alla nuova regolamentazione, fermo restando che tale opzione è consentita, in ogni caso, solamente entro i limiti massimi previsti dal valore soglia di riferimento di cui all'articolo 4, comma 1 – Tabella 1, del decreto attuativo.”*

Preso atto inoltre che:

- sulla base dei valori corrispondenti della Tabella 2, l'incremento consentito della spesa di personale rilevata dal rendiconto 2018 è pari a € 279.471.53 (A);
- questo ente ha a disposizione resti assunzionali per il quinquennio 2015-2019 pari a € 0 (B);

Rilevato quindi che dal confronto tra i valori (A) e (B) il più favorevole è quello derivante dall'incremento consentito della spesa di personale rilevata dal rendiconto 2018 che è pari a € 279.471.53 (A);

Rilevato che:

- tale ultimo importo è *superiore* al valore corrispondente alla lettera (f) in All. 1);
- per l'anno **2022** il tetto massimo della spesa di personale è pertanto pari a € 1.400.939,61;

Considerato che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il *plafond* calcolato con il nuovo valore soglia;

Visto il prospetto allegato che forma parte integrante della presente deliberazione (Allegato A):



- il Comune di Trevignano Romano appartiene agli enti di fascia e) e il *valore soglia* di cui alla tabella 1 è pari al 26,90%;
- la spesa del personale dell'anno 2020 è pari a € 1.215.002,20;
- la media delle entrate del triennio 2018-2020, al netto del FCDE, è pari a € 5.207.953,93;
- il rapporto tra le spese e le entrate di cui sopra è quindi pari al 23,34% ed è inferiore al valore soglia del 26,90% (€ 1.400.939,61 è la spesa massima di personale);

Dato atto altresì che, come chiarito dalla Corte dei Conti della Lombardia, con deliberazione n. 164/2020/PAR, qualora il Comune risulti avere una bassa percentuale di incidenza nel rapporto di cui sopra, la spesa sostenuta per le nuove assunzioni non si computa ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al comma 557-quater della l. 296/2006 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

*“28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto*

*legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”*

Visto inoltre l'art. 1, c. 234, L. n. 208/2015 che recita: “*Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”;*

Richiamato inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: *“Il divieto contenuto nell’art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all’istituto dello “scavalco condiviso” disciplinato dall’art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall’art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell’ente utilizzatore»”;*

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 231 in data 14.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto *“Modifica ed integrazione al piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023.”;*

Atteso che:

- nell’anno 2021 si è verificata la cessazione dal servizio di n.1 Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D;
- il Responsabile del Settore Sicurezza e vigilanza è in pensione dal 31.07.2019 e tutt’ora il posto è vacante;
- l’Istruttore direttivo tecnico part time 50% assegnato al Settore Investimenti, ora Settore Pianificazione e Gestione del Territorio in data 25.10.2021 comunicava l’assunzione presso altro ente, in quanto vincitore di concorso, e la conservazione del posto presso codesta Amministrazione fino al 31.03.2022;
- l’Istruttore direttivo tecnico part time 50% assegnato al Settore Ambiente ora Settore Pianificazione e Gestione del Territorio in data 02.12.2021 richiedeva l’aspettativa per motivi personali fino al 02.02.2023, concessa con determinazione del Settore Economico Finanziario n.131 del 30.12.2021.
- Il Responsabile del Settore Economico Finanziario art.110 del D.Lgs 267/2002 cessato dal servizio per fine mandato del Sindaco in data 03.10.2021, è tuttora vacante;

Ravvisata pertanto la necessità di approvare il nuovo piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2022-2024, e del relativo piano occupazionale (Allegato B), garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente, prevedendo le seguenti assunzioni:

**a tempo indeterminato:**

- n.1 Istruttore Direttivo Sicurezza e Vigilanza cat. D per ricoprire il posto vacante del Settore Sicurezza e Vigilanza;
- n.1 Agente di Polizia Locale cat. C per il Settore Sicurezza e Vigilanza;

- n.1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D part time 50% per il Settore Pianificazione e Gestione del Territorio;
- n.1 Istruttore Tecnico cat. C per il Settore Pianificazione e Gestione del Territorio;
- n.1 Istruttore Amministrativo cat. C per il Settore Pianificazione e Gestione del Territorio;
- n.2 Istruttori Amministrativi per il Settore Amministrativo;

**a tempo determinato:**

n.1 Istruttore Direttivo per Settore Economico Finanziario Art.110 del D.Lgs 267/2000;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla stipula della convenzione con il Comune di Manziana per l'utilizzo condiviso dell'art.110 D.Lgs 267/2000, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, per n.6 ore settimanali da febbraio a giugno 2022 da destinare al Settore Economico Finanziario;

Ritenuto altresì, essenziale per questa Amministrazione, provvedere al reclutamento di n.1 Responsabile del Settore Economico Finanziario, categoria D, a tempo determinato, part time 50% , ai sensi dell'art. 110 comma 1 del TUEL 267/2000, cui attribuire la responsabilità del settore, da giugno 2022 sino al termine del mandato del Sindaco.

Ritenuto necessario stabilire che, al fine di non pregiudicare la funzionalità dell'Ente, i dirigenti o i responsabili di settore sono autorizzati ad assumere i dipendenti nel limite del fabbisogno identificato nel presente PTFP. Resta inteso che se un dipendente cessa dal servizio è possibile provvedere alla sua sostituzione nel rispetto delle regole assunzionali vigenti senza modificare necessariamente il presente PTFP.

Ritenuto necessario che al fine di non pregiudicare la funzionalità dell'Ente, i dirigenti o i responsabili di settore, sono autorizzati, a sostituire con assunzioni di lavoro flessibile, i dipendenti che si assentano dal servizio per aspettative, congedi o altri istituti con diritto alla conservazione del posto. Prima di procedere alla sostituzione è necessario verificare gli stanziamenti di bilancio di propria competenza e il rispetto dell'art. 9 comma 28 del D.L 78/2010 senza che ciò comporti la necessità di modificare il presente PTFP;

Atteso in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 e acquisita agli atti d'ufficio, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Atteso che l'Ente procederà all'approvazione del Piano della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione non appena il Consiglio Comunale procederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024, tenuto conto del disposto di cui all'art. 6 del D.L. 80/2021 convertito con modificazioni dalla L. 113/2021;

Considerato che la spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è quella derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020, come indicato nella determinazione dirigenziale n.111 in data 09/12/2021 sopra citata;

<b>Spesa potenziale massima (A)</b>	€ 1.400.939,61
-------------------------------------	----------------

Considerato che per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2022 – 2024 l'ente deve programmare una spesa complessiva così determinata:

<b>Spesa TOTALE (B) (=)</b>	€ 1.395.681,75
-----------------------------	----------------

Rilevato dunque che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2022–2024 è **inferiore** alla spesa potenziale massima (A);

Richiamati:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 il dispone che: *“2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”*;

Richiamato inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

*“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*

*2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*

*3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*

*4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.”*

Visto il proposito il parere n.2 rilasciato in data 08/02/2022 con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Visto il piano occupazionale 2022-2024 predisposto sulla base della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell'ente, che si riporta all'allegato B) alla presente deliberazione;

Dato atto infine che con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 in data 25.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2021/2023, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, d.Lgs. n. 198/2006;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

A votazione unanime e palese

## **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il **piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2022-2024**;
2. di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, la **dotazione organica** dell'Ente, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato C);

3. di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, il nuovo **piano occupazionale per il triennio 2022-2023-2024** (Allegato B), dando atto che lo stesso è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale;
4. di dare atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
5. di dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
6. di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022 – 2024 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano.
7. di demandare al responsabile del servizio personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 150 del 08/02/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità tecnica firmato dal Responsabile Dott.ssa ALBERI BIANCAMARIA in data 08/02/2022.

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 150 del 08/02/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità contabile firmato dal Responsabile Dott.ssa ALBERI BIANCAMARIA in data 08/02/2022.

---

### **LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Sindaco  
Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA

Il Vice Segretario Comunale  
Dott.ssa ALBERI BIANCAMARIA

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 738**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS DONATELLA attesta che in data 11/03/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Delibera di Giunta N.ro 12 del 10/02/2022 con oggetto:

Adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2022 - 2024

Resterà affissa 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 11/03/2022.



**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE DI PERSONALE - RENDICONTO PER L'ESERCIZIO  
2020**

**Circ. interministeriale interpretativa del D.M. 17 marzo 2020**

<b>U.1.01.00.00.000</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente (AL NETTO DEGLI IMPORTI DI CUI ALL'ECCEZIONE 1, SE RICORRE)</b>	1.246.631,17 €
<b>U.1.01.01.00.000</b>	<b>Retribuzioni lorde</b>	997.597,70 €
<b>U.1.01.01.01.000</b>	<b>Retribuzioni in denaro</b>	983.756,20 €
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	691.838,33 €
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	186.478,42 €
U.1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	55.920,13 €
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	49.519,32 €
U.1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	
<b>U.1.01.01.02.000</b>	<b>Altre spese per il personale</b>	13.841,50 €
U.1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	8.534,45 €
U.1.01.01.02.003	Altre spese per il personale n.a.c.	5.307,05 €
<b>U.1.01.02.00.000</b>	<b>Contributi sociali a carico dell'ente</b>	249.033,47 €
<b>U.1.01.02.01.000</b>	<b>Contributi sociali effettivi a carico dell'ente</b>	249.033,47 €
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	241.833,47 €
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	7.200,00 €
U.1.01.02.01.003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	
U.1.01.02.01.004	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	
<b>U.1.01.02.02.000</b>	<b>Altri contributi sociali</b>	0,00 €
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	
U.1.01.02.02.002	Equo indennizzo	
U.1.01.02.02.003	Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	
U.1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	
U.1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	
U.1.01.02.02.006	Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota maturata nell'anno in corso	
U.1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	
<b>U.1.03.02.12.000</b>	<b>Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (parziale)</b>	0,00 €
U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	
U.1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	
U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	
U.1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	
	<b>TOTALE SPESE DI PERSONALE D.M. 17 MARZO 2020</b>	<b>1.246.631,17 €</b>
<b>ECCEZIONE 1</b>	Costo pro-quota delle spese per convenzione di segreteria (art. 2, c. 3, D.M. Ministero dell'Interno in itinere)	-31.628,97 €
<b>ECCEZIONE 2</b>	Spese di personale per nuove assunzioni (dopo 14/10/2020) integralmente finanziate da normative speciali (A DETRARRE)	
	<b>TOTALE SPESE DI PERSONALE EFFETTIVO</b>	<b>1.215.002,20 €</b>

<b>CALCOLO DEI RESTI ASSUNZIONALI (*)</b>					
<b>ND</b>	<b>Residui disponibili</b>	<b>Anno cessazione</b>	<b>Quota della spesa del personale cessato utilizzabile per nuove assunzioni</b>	<b>Quota già utilizzata</b>	<b>Quota ancora utilizzabile</b>
1	RESIDUI DISPONIBILI 2015	2014			0,00 €
2	RESIDUI DISPONIBILI 2016	2015			0,00 €
3	RESIDUI DISPONIBILI 2017	2016			0,00 €
4	RESIDUI DISPONIBILI 2018	2017			0,00 €
5	RESIDUI DISPONIBILI 2019 (A)	2018			0,00 €
6	RESIDUI DISPONIBILI 2019 (B)	2019			0,00 €
<b>TOTALE</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

(\*) Per il dettaglio riguardante i singoli anni, fare riferimento al mod. **W94769.1.09** Quantificazione del limite per l'effettuazione di nuo

**ve assunzioni**

PROSPETTO DI CALCOLO SPESE DI PERSONALE AI SENSI DEL D.M. 17 MARZO 2020

ANNO		2022	VALORE	FASCIA
Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		2022		
Popolazione al 31 dicembre		2020	5.960	e
ANNI			VALORE	
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2020	1.215.002,20 €	(l)
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018		(a1)	1.164.464,71 €	
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2018	5.103.279,79 €	
		2019	5.273.873,01 €	
		2020	6.289.603,05 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			5.555.585,28 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2020	347.631,35 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(b)	5.207.953,93 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		(c)		23,33%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(d)		26,90%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(e)		30,90%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI

ENTE VIRTUOSO

ENTE VIRTUOSO

Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))	(f)	185.937,41 €	
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)	1.400.939,61 €	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	2022 (h)		24,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)	(i)	279.471,53 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")	(l)	0,00 €	
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)	(m)	279.471,53 €	
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)	(m1)	1.443.936,24 €	
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)	(n)	1.400.939,61 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2022 (o)	1.400.939,61 €	

ENTE INTERMEDIO

I Comuni il cui rapporto fra spesa di personale e media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti risulti compreso fra i due valori soglia previsti dal D.M. 17.3.2020 possono effettuare il turn over al 100%, a condizione di non incrementare il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto al rapporto corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, dovendosi intendere per "ultimo rendiconto" quello approvato per primo in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale. (Del. Corte conti Emilia-Romagna n. 55/2020)

Entrate correnti da rendiconto di gestione	2019	
Entrate correnti da rendiconto di gestione	2020	
STIMA PRUDENZIALE entrate correnti	2021	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2021	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	(p)	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette da ultimo rendiconto approvato (a) / (b)	(q)	
STIMA PRUDENZIALE del limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2022 (p) * (q)	

ENTE NON VIRTUOSO

**FASCE DEMOGRAFICHE**

DA	A	VALORE SOGLIA	FASCIA
0	999	<b>29,50%</b>	a
1.000	1.999	<b>28,60%</b>	b
2.000	2.999	<b>27,60%</b>	c
3.000	4.999	<b>27,20%</b>	d
5.000	9.999	<b>26,90%</b>	e
10.000	59.999	<b>27,00%</b>	f
60.000	249.999	<b>27,60%</b>	g
250.000	1.499.999	<b>28,80%</b>	h
1.500.000	50.000.000	<b>25,30%</b>	i
Abitanti al 31.12	<input type="text"/>		
<b>2020</b>	<b>5.960</b>		
	<b>VALORE SOGLIA</b>	<b>26,90%</b>	<b>e</b>

FASCE DEMOGRAFICHE		VALORI SOGLIA				
DA	A	2020	2021	2022	2023	2024
0	999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
1.000	1.999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
2.000	2.999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
3.000	4.999	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%
5.000	9.999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
10.000	59.999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
60.000	249.999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
250.000	1.499.999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.500.000	50.000.000	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%
Abitanti al 31.12						
2020	5.960					
VALORI SOGLIA		17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%

**FASCE DEMOGRAFICHE**

DA	A	VALORE SOGLIA	FASCIA
0	999	<b>33,50%</b>	a
1.000	1.999	<b>32,60%</b>	b
2.000	2.999	<b>31,60%</b>	c
3.000	4.999	<b>31,20%</b>	d
5.000	9.999	<b>30,90%</b>	e
10.000	59.999	<b>31,00%</b>	f
60.000	249.999	<b>31,60%</b>	g
250.000	1.499.999	<b>32,80%</b>	h
1.500.000	50.000.000	<b>29,30%</b>	i
<b>Abitanti al 31.12</b>			
<b>2020</b>	<b>5.960</b>		
<b>VALORE SOGLIA</b>		<b>30,90%</b>	<b>e</b>

# PIANO OCCUPAZIONALE 2022-2024

ALLEGATO B

## ANNO 2022 TEMPO INDETERMINATO

Cat.	Profilo professionale da coprire	Settore	PT/FT	Modalità di reclutamento <sup>1</sup>			Costo al lordo Irap
				Concorso pubblico	Mobilità	Scorrimento graduatorie	
D	N.1 Istruttore Direttivo Vigilanza	Sicurezza e Vigilanza	FT	X	X	X	32.416,29
D	N.1 Istruttore Direttivo Tecnico	Pianificazione e Gestione del Territorio	PT 50%	X	X	X	16.208,14
C	N.1 Agente Polizia Locale	Sicurezza e Vigilanza	FT	X	X	X	29.792,87
C	N.1 Istruttore Tecnico	Pianificazione e Gestione del Territorio	FT	X	X	X	29.792,87
C	N.1 Istruttore Amministrativo	Pianificazione e Gestione del Territorio	FT	X	X	X	29.792,87
C	N.2 Istruttori Amministrativi	Amministrativo	FT	X	X	X	59.585,74
						<b>COSTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 197.588,78</b>

<sup>1</sup> Fatto salvo il rispetto del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ed obbligatoria di cui agli articoli 30 e 34-bis del d.Lgs. n. 165/2001.



**ALLEGATO B****ANNO 2022 TEMPO DETERMINATO**

Cat.	Profilo professionale da coprire	Settore	PT/FT	Modalità di reclutamento			Costo
				Concorso pubblico	Mobilità	Scorrimento graduatorie	
D	Responsabile del Settore Economico-Art.110 comma 1 TUEL	Economico Finanziario	PT 50%	X	X	X	16.208,14
						<b>COSTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 16.208,14</b>



***Comune di Trevignano Romano***

**DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE**

**ALLA DATA DEL 01.01.2022**

Cat.	Posti coperti		Posti da coprire per effetto del presente piano	
	FT	PT	FT	PT
Dir	0	0	0	0
D3	0	0	0	0
D	2	4	1	2
C	18	3	5	0
B3	1	0	0	0
B	0	0	0	0
A	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>2</b>





# COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

(Città Metropolitana Di Roma Capitale)

## IL REVISORE UNICO

VERBALE N. 02 DEL 08/02/2022

**OGGETTO: PARERE PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 150 DEL 08/02/2022 AVENTE AD OGGETTO L'ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2022 - 2024**

L'anno 2022 il giorno 8 del mese di Febbraio la sottoscritta Dott.ssa Manuela Cerasoli, Revisore Unico del Comune di Trevignano Romano, nominata con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 18/02/2020 è chiamata ad esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto il PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2022 – 2023 – 2024

**VISTO** l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che questo organo accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

**VISTO** l'art. 1, cc. 557 e segg., L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*);

**VISTO** il DM 17.03.2020, che in attuazione dell'art. 33, comma 14 del D.L. 34/2019, convertito dalla L. 58/2019, disciplina le capacità assunzionali, in deroga al rispetto del limite di spesa stabilito dall'art. 1 commi 557 quater e 562 della L. 296/06;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 111 09/12/2021 con la quale è stato determinato il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2022, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 e che tale valore è uguale o inferiore al valore della soglia di virtuosità

**CONSIDERATO** che il Comune di Trevignano Romano rientra nella fascia demografica tra 5.000 e 9.999 abitanti, e il rapporto della spesa di personale rispetto alle entrate correnti deve essere inferiore al valore soglia del 26,90%

**PRESO ATTO** che il nuovo piano occupazionale del Comune di Trevignano Romano 2022-2024 prevede le seguenti assunzioni: **a tempo indeterminato**: • n.1 Istruttore Direttivo Sicurezza e Vigilanza cat. D per ricoprire il posto vacante del Settore Sicurezza e Vigilanza; • n.1 Agente di Polizia Locale cat. C per il Settore Sicurezza e Vigilanza; • n.1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D part time 50% per il Settore Pianificazione e Gestione del Territorio; • n.1 Istruttore Tecnico cat. C per il Settore Pianificazione e Gestione del Territorio; • n.1 Istruttore Amministrativo cat. C per il Settore Pianificazione e Gestione del Territorio; • n.2 Istruttori Amministrativi per il Settore Amministrativo; **a tempo determinato**: n.1 Istruttore Direttivo per Settore Economico Finanziario Art.110 del D.Lgs 267/2000;

**CONSIDERATO** che a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 e acquisita agli atti d'ufficio, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale

**CONSIDERATO** che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2022– 2024 è inferiore alla spesa potenziale massima

**VISTA** la proposta di deliberazione in oggetto con la quale la Giunta comunale approva, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2022– 2023-2024

#### **ACCERTA**

che l'atto di programmazione del fabbisogno di personale è *coerente* con il principio di riduzione della spesa previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e con l'articolo 1, cc. 557e segg., della legge n. 296/2006;

#### **ESPRIME**

ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001, parere *FAVOREVOLE* sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Revisore Unico

Dott.ssa Manuela Cerasoli





# COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

## Città Metropolitana di Roma Capitale

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 22 DEL 24/02/2022

**OGGETTO:** INTEGRAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE  
2022/2024

L'anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro, del mese di Febbraio alle ore 09:00, presso la SALA DELLE ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Presidente Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA.

All'appello risultano:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	MACIUCCHI CLAUDIA	SI
VICE SINDACO	GALLONI LUCA	SI
ASSESSORE	MANTOVANI ALIDA	--
ASSESSORE	CATENA VIOLA	SI
ASSESSORE	GAZZELLA ELIO	SI

Presenti n° 4 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ALBERI BIANCAMARIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Richiamata la propria deliberazione n. 12 del 10.02.2022, con la quale è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni del personale 2022-2024;

Vista la Legge di Bilancio 178 del 30/12/2020 e in particolare i commi 797 e 801 che prevedono:

*797. Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, e' attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:*

*a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;*

*b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.*

**801.** *Per le finalita' di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonche' dei vincoli*

*assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.*

Dato atto che il comma 798 ha stabilito che entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalita' da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;

b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attivita'.

Atteso che è intenzione di questa Amministrazione prevedere nel fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024 l'aumento del 50% delle ore di presenza settimanale dell'Assistente sociale, così come previsto dall'art.1, c. 797 ss, della Legge di Bilancio 2021, n. 178/2020;

Ritenuto di provvedere in merito integrando il piano triennale di fabbisogno di personale 2022-2024;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Acquisiti sul presente atto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi e per le finalità di cui agli artt. 49 e 147-bis del dlgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### **DELIBERA**

1. di integrare per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate, il Piano triennale fabbisogno del Personale 2022/2024 approvato con deliberazione G.C. n. 12 del 10.02.2022;
2. di prevedere l'aumento del 50% delle ore di presenza settimanale dell'Assistente sociale, così come previsto dall'art.1, c. 797 ss, della Legge di Bilancio 2021, n. 178/2020.

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

#### **DELIBERA**

di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, comma 4 D.Lgs. n.267/2000.



---

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 232 del 24/02/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità tecnica firmato dal Responsabile RANIERI MAURO in data 24/02/2022.

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 232 del 24/02/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità contabile firmato dal Responsabile RANIERI MAURO in data 24/02/2022.

---

### **LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Presidente

Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA

Il Segretario Comunale

Dott.ssa ALBERI BIANCAMARIA

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 748**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS DONATELLA attesta che in data 11/03/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Delibera di Giunta N.ro 22 del 24/02/2022 con oggetto:

**INTEGRAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024**

Resterà affissa 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 11/03/2022.



# COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

## Città Metropolitana di Roma Capitale

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 101 DEL 10/05/2022

**OGGETTO:** INTEGRAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE  
2022/2024

L'anno duemilaventidue, il giorno dieci, del mese di Maggio alle ore 10:00, presso la SALA DELLE ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA.

All'appello risultano:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	MACIUCCHI CLAUDIA	SI
VICE SINDACO	GALLONI LUCA	SI
ASSESSORE	MANTOVANI ALIDA	--
ASSESSORE	CATENA VIOLA	SI
ASSESSORE	GAZZELLA ELIO	SI

Presenti n° 4 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale Dott. FUSCO EDUARDO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 10.02.2022 si è adottato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024;

Atteso che dall'adozione del predetto piano sono intervenute le seguenti modifiche quali la scadenza dei contratti a tempo determinato di n. 2 unità di agenti di Polizia Locale categoria C part time 50% e di n.1 Istruttore Direttivo Tecnico categoria D part time 50%;

Visto che l'attuale contingente di personale assegnato al Settore Sicurezza e Vigilanza di questo Ente, consta di n. 4 unità in servizio effettivo, ovvero n. 3 agenti di Polizia Locale, di categoria C, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno e il Comandante di categoria C5, per vacanza del posto di Comandante di categoria D;

Dato atto che in data 01.05.2022 nel Settore Pianificazione e Gestione del Territorio si è conclusa la conservazione del posto di lavoro per periodo di prova in altro ente, di n.1 Istruttore Direttivo Tecnico part time 50%;

Considerato che questa Amministrazione per l'anno 2022 ravvisa la necessità di:

- potenziare l'organico della Polizia Locale che per il suo strutturale sottodimensionamento si appalesa manifestamente insufficiente a fronteggiare gli innumerevoli compiti d'istituto, particolarmente gravosi nel periodo estivo, in cui si registra un significativo incremento demografico, situazione che non manca di riflettersi sulle condizioni generali dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- potenziare l'organico del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio con l'assunzione a tempo determinato di una unità di personale, profilo professionale "Istruttore direttivo tecnico", Categoria "D", per l'attuazione dei progetti previsti ed approvati dal PNRR, con spese in conto risorse assegnate al Comune per la realizzazione dei progetti di intervento;

Vista la necessità di integrare il piano del fabbisogno 2022/2024, di cui alla deliberazione sopra indicata;

Ritenuto, pertanto, doveroso ed urgente, al fine di assicurare un adeguato servizio del Settore Sicurezza e Vigilanza e del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, programmare l'assunzione di n. 2 Agenti di Polizia Locale stagionali, nella forma con contratto a tempo determinato, categoria C, part time 50% per cinque mesi (5) e l'assunzione a tempo determinato di una unità di personale, Profilo professionale "Istruttore direttivo tecnico", Categoria "D", per l'attuazione dei progetti previsti ed approvati dal PNRR;

Di dare atto che la spesa a copertura delle assunzioni per gli agenti di Polizia Locale, verrà finanziata attraverso le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada ex art.208, del D.lgs 285/92 di cui a separata delibera, mentre per l'Istruttore Direttivo Tecnico con spese in conto risorse assegnate al Comune per la realizzazione dei progetti di intervento;

Visto il parere della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo Emilia Romagna si è chiarito che la spesa relativa alle assunzioni stagionali finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni al "*Codice della Strada*", dev'essere esclusa dal calcolo del limite per il lavoro flessibile previsto dall'art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10. Inoltre la Sezione osserva che le assunzioni stagionali a progetto di agenti di Polizia locale, quando finanziate con i ricavi conseguenti ad accertate sanzioni al "*Codice della Strada*", non determinano alcun aggravio di spesa per l'Ente Locale;

Visto l'art.9 comma 1 quinquies del D.L 113/2016 convertito in legge n.160 del 07.08.2016;

Ritenuto di provvedere in merito.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali".

Visto lo Statuto comunale.

Acquisiti sul presente atto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili di settore interessati ai sensi e per le finalità di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000;

Acquisto il parere del Revisore Unico dell'ente, prot. n. 6905/2022;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. Di integrare per i motivi citati in premessa, la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 10.02.2022 di adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2022-2024 e il piano occupazionale 2022 (Allegato 2) mediante il ricorso nel corrente anno all'assunzione a tempo determinato, part time 50% di n. 2 Agenti di Polizia Locale stagionali, categoria C, per la durata di mesi cinque (5), e all'assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D per la durata di mesi due (2) dando mandato all'ufficio competente di attivarsi in merito ricorrendo alle procedure di legge;
2. Di dare atto che tale integrazione si rende necessaria per implementare il Settore sicurezza e Vigilanza e il Settore Pianificazione e Gestione del Territorio;

3. Di dare altresì atto che tale assunzione verrà finanziata totalmente con le risorse di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 e con spese in conto risorse assegnate al Comune per la realizzazione dei progetti di intervento;
4. Di dare atto che non sono previste variazioni in aumento della spesa del personale indicata nella precedente deliberazione;
5. Di pubblicare la presente deliberazione in “Amministrazione trasparente”;
6. Di trasmettere la presente deliberazione alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 15/2019.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge

#### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 668 del 10/05/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità tecnica firmato dal Responsabile RANIERI MAURO in data 10/05/2022.

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 668 del 10/05/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità contabile firmato dal Responsabile RANIERI MAURO in data 10/05/2022.

---

### **LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Sindaco  
Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA

Il Segretario Generale  
Dott. FUSCO EDUARDO

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1311**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SIMEONI CLAUDIA attesta che in data 01/06/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Delibera di Giunta N.ro 101 del 10/05/2022 con oggetto:

**INTEGRAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024**

Resterà affissa 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da SIMEONI CLAUDIA il 01/06/2022.

# INTEGRAZIONE AL PIANO OCCUPAZIONALE 2022-2024

ALLEGATO

A

## ANNO 2022 TEMPO DETERMINATO

Cat.	Profilo professionale da coprire	Settore	PT/FT	Modalità di reclutamento		
				Concorso pubblico	Mobilità	Scorrimento graduatorie
D	N.1 Responsabile del Settore Economico-Art.110 comma 1 TUEL	Economico Finanziario	PT 50%	X	X	X
D	N.1 Istruttore Direttivo Tecnico	Pianificazione e Gestione del Territorio	PT 50%		X	X
C	N.2 Agenti Polizia Locale	Sicurezza e Vigilanza	PT 50%		X	X



**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO**  
(Città Metropolitana Di Roma Capitale)

**IL REVISORE UNICO**

**VERBALE N. 14 DEL 10/05//2022**

**OGGETTO: INTEGRAZIONE AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024**

L'anno 2022 il giorno 10 del mese di Maggio la sottoscritta Dott.ssa Manuela Cerasoli, Revisore Unico del Comune di Trevignano Romano, nominata con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 18/02/2020 è chiamata ad esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto l'integrazione del PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2022 – 2023 – 2024

**VISTO** l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che questo organo accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

**VISTO** che con deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 10.02.2022 si è adottato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024;

**VERIFICATO** che dall'adozione del predetto piano sono intervenute le seguenti modifiche quali la scadenza dei contratti a tempo determinato di n.2 unità di agenti di Polizia Locale categoria C part time 50% e di n.1 Istruttore Direttivo Tecnico categoria D part time 50%

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali".

**VISTO** lo Statuto comunale.

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili di settore interessati ai sensi e per le finalità di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000

**ESPRIME**

ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001, parere *FAVOREVOLE* sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Revisore Unico

Dott.ssa Manuela Cerasoli